C/2025/945

10.2.2025

Sintesi della decisione della Commissione

del 16 ottobre 2024

relativa a una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925

(CASO DMA.100041 – X – SERVIZIO DI SOCIAL NETWORK ONLINE)

[notificata con il numero C(2024) 6950]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(C/2025/945)

Il 16.10.2024 la Commissione ha adottato una decisione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/1925 ([1]), *la Commissione pubblica i nomi delle parti interessate e il contenuto essenziale della decisione, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.*

1. INTRODUZIONE

Nella decisione della Commissione («decisione») sono espressi i motivi in base ai quali la Commissione, a seguito della sua indagine di mercato a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/1925 («regolamento sui mercati digitali» - «RMD»), non designa il gruppo Musk come gatekeeper a norma dell'articolo 3 del regolamento sui mercati digitali in relazione al suo servizio di piattaforma di base («SPB») di social network online X, nonostante raggiunga le soglie quantitative stabilite dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.

2. PROCEDURA

A seguito della notifica di X Holdings Corp. del 1º marzo 2024, la Commissione ha inviato una lettera a Elon Musk, in cui concludeva che quest'ultimo e tutte le entità da lui direttamente o indirettamente controllate non devono essere designati come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, RMD, in relazione al suo servizio pubblicitario online X Ads.

Con decisione separata del 13 maggio 2024, la Commissione ha avviato un'indagine di mercato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 3, RMD, per valutare se il gruppo Musk dovesse essere designato come gatekeeper in relazione all'SPB di social network online X.

In tale decisione la Commissione ha ritenuto che X Holdings Corp. avesse presentato alcune argomentazioni che, considerate congiuntamente, erano sufficientemente fondate per mettere manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), RMD, in relazione a tale SPB.

Il 9 agosto 2024 la Commissione ha adottato le constatazioni preliminari della sua indagine di mercato conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, RMD. La Commissione ha comunicato le constatazioni preliminari a Elon Musk e gli ha dato la possibilità di essere ascoltato a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, di tale regolamento. X Holdings Corp. ha risposto il 23 agosto 2024.

Conformemente all'articolo 17 e all'articolo 50, paragrafo 2, RMD, la Commissione ha sentito il comitato consultivo per i mercati digitali, che ha emesso un parere positivo il 4 ottobre 2024.

3. QUADRO GIURIDICO

L'RMD stabilisce una serie di criteri oggettivi rigorosamente definiti per designare una piattaforma online di grandi dimensioni come «gatekeeper». La designazione deve essere effettuata in relazione a uno o più SPB forniti dall'impresa che costituiscono un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), RMD. Per determinare se un servizio fornito da un'impresa sia un servizio di piattaforma di base che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), RMD, è necessario innanzitutto qualificare e delineare il servizio in questione. Un criterio rilevante per qualificare e delineare i servizi di piattaforma di base è lo scopo per il quale il servizio è utilizzato dagli utenti finali, dagli utenti commerciali o da entrambi.

([1]) Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali), GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, RMD, la Commissione designa un'impresa come gatekeeper se essa soddisfa tre requisiti cumulativi, vale a dire se: a) ha un impatto significativo sul mercato interno; b) fornisce un servizio di piattaforma di base che costituisce un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali; e c) detiene una posizione consolidata e duratura, nell'ambito delle proprie attività, o è prevedibile che acquisisca siffatta posizione nel prossimo futuro. In base all'articolo 3, paragrafo 2, RMD, si presume che tali requisiti siano soddisfatti se vengono raggiunte o superate determinate soglie quantitative, riguardanti in particolare il fatturato o la capitalizzazione di mercato dell'impresa e il numero di utenti finali e di utenti commerciali che utilizzano un determinato SPB, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 17, paragrafo 3, RMD, la Commissione può condurre un'indagine di mercato al fine di valutare se un'impresa fornitrice di SPB, che soddisfa le soglie di cui all'articolo 3, paragrafo 2, RMD, e ha presentato argomentazioni sufficientemente fondate conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, RMD, che mettono manifestamente in dubbio le presunzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, RMD, soddisfi comunque i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, RMD oppure no. Conformemente ai risultati dell'indagine di mercato, la Commissione accoglie o respinge la confutazione presentata da un'impresa e, di conseguenza, designa o non designa quest'ultima come gatekeeper ai sensi dell'RMD.

4. **VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE**

A seguito della notifica di X Holdings Corp. e delle indagini di mercato effettuate dalla Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 3, paragrafo 5, RMD, la Commissione non ha designato il gruppo Musk come gatekeeper relativamente al suo servizio di social network online X, dal momento che questo servizio non costituisce un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), RMD. La Commissione basa le sue conclusioni sui motivi seguenti considerati congiuntamente.

In primo luogo l'indagine di mercato conferma le dimensioni relativamente ridotte di X in termini di numero di utenti finali rispetto ad altri grandi servizi di social network online. Secondo diverse fonti esaminate, X ha un numero inferiore di utenti finali rispetto a tutti gli altri servizi di social network online finora designati. Sebbene dipendano dalla fonte dei dati e dalla metodologia sottostante, le differenze relative nei numeri degli utenti finali sono significative per tutte le fonti. I dati hanno inoltre confermato una tendenza al ribasso da parte di X.

In secondo luogo l'indagine di mercato conferma che la partecipazione degli utenti finali di X a questo servizio di social network online è inferiore rispetto a quella di altri grandi servizi di social network online che sono già stati elencati nelle decisioni di designazione dei gatekeeper. La Commissione ritiene che la partecipazione degli utenti finali costituisca una base affidabile per valutare la capacità degli utenti commerciali di utilizzare X come punto di accesso importante per raggiungere gli utenti finali.

In terzo luogo l'indagine di mercato conferma l'importanza limitata e decrescente di X affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali.

Le constatazioni della Commissione sui tre punti di cui sopra, considerati congiuntamente, hanno portato alla conclusione che X non è un punto di accesso importante affinché gli utenti commerciali raggiungano gli utenti finali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), RMD.

5. **CONCLUSIONE**

Per i motivi di cui sopra, la decisione chiude l'indagine di mercato avviata con decisione C(2024)3117 del 13 maggio 2024 sul servizio di social network online X, concludendo che il gruppo Musk non dovrebbe essere designato come gatekeeper a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/1925, in relazione al suo servizio di piattaforma di base di social network online X.

Tale conclusione non pregiudica la possibilità che la Commissione riesamini o modifichi la presente decisione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, RMD, qualora si verifichi una modifica sostanziale di uno dei fatti su cui essa si basa oppure nel caso in cui si constati che la presente decisione si è basata su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.